

Bari

Allegati: 1 (Capitolato)

OGGETTO: Contratto per il servizio di portierato e reception presso l'immobile denominato "Leader Palace", sito in Bari, alla via Amendola 201/5-7, sede della Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Puglia e Ufficio territoriale di Bari – e della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Interregionale per la Puglia il Molise e la Basilicata.

L'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia (di seguito denominata "Agenzia"), sede legale in Roma Via Cristoforo Colombo, 426 c/d, codice fiscale e partita IVA n.06363391001, Ufficio competente: Direzione Regionale della Puglia, via G. Amendola 201/7- 70126- Bari,

e

la società **M.E.A.P S.R.L.** (di seguito denominata "Appaltatore"), con sede in Bari (BA) Via Quintino Sella n. 40 cap 70122, codice fiscale e partita IVA 07633520726

convengono e stipulano quanto segue:

1. OGGETTO DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni, da eseguire totalmente a cura ed a spese dell'appaltatore, consistono nell'apertura e chiusura dei locali e nel presidio di due postazioni di portierato e prima accoglienza.

Il servizio dovrà inoltre garantire:

1. L'accoglienza degli ospiti della Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate e della Direzione Interregionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la registrazione degli stessi e il rilascio dei documenti identificativi interni (PASS);
2. L'accoglienza di fornitori
3. La supervisione dei transiti degli utenti dell'Ufficio Territoriale di Bari.

Le prestazioni dovranno essere eseguite in conformità al dettaglio riportato nell'allegato Capitolato, che qui si intende integralmente richiamato ed accettato.

2. CORRISPETTIVO

Si concorda un corrispettivo orario di **euro € 9,80+IVA**, ritenuto congruo da questa Agenzia. Il corrispettivo concordato si intende remunerativo di tutte le prestazioni pattuite con la presente.

Gli oneri per la sicurezza da rischi per interferenze, per le motivazioni meglio illustrate nell'articolo "Sicurezza del lavoro" sono quantificati pari a zero euro.

3. DURATA

Il presente contratto ha durata di dodici mesi, dal 02/01/2017 al 01/01/2018, fatto salvo quanto previsto dall'articolo "Recesso".

4. ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

I corrispettivi contrattuali si intendono remunerativi di tutto quanto necessario per eseguire il servizio. Sono quindi a carico dell'Appaltatore, essendo inclusi nel corrispettivo contrattuale:

- Le spese per il personale impiegato nell'espletamento delle attività contrattuali, inclusi gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
- Le eventuali spese contrattuali;
- Quanto altro necessario.

5. SICUREZZA SUL LAVORO

Ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. n. 81/08, l'Agenzia dichiara quanto segue:

- di avere già verificato direttamente, con le modalità previste dall'art. 43 del D. Lgs 445/2000, che l'Appaltatore è iscritto al Registro delle Imprese;
- che l'Appaltatore ha consegnato autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.

La Società si obbliga alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D. Lgs. n. 81 del 2008 e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili. La Società si impegna, inoltre, ad effettuare congiuntamente ai Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle Amministrazioni usuarie dell'immobile, apposito sopralluogo nei locali della sede, ai fini di prendere atto di eventuali rischi specifici ivi esistenti, in modo tale da adottare le opportune precauzioni e rendere edotti i propri dipendenti.

La Società si impegna, infine, ad uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso la sede ove si svolgeranno le attività contrattuali.

L'Agenzia ha stimato, per l'esecuzione del servizio, oneri per rischi da interferenze (art. 26 Dlgs 81/2008) pari ad euro zero; ciò in quanto l'Agenzia ha già adottato idonee misure organizzative finalizzate ad eliminare rischi da interferenze.

In conformità all'art. 26 del Dlgs 81/2008, l'Agenzia delle Entrate ha consegnato in fase di indagine di mercato lo schema di DUVRI; il DUVRI in versione definitiva sarà consegnato all'appaltatore alla stipula del presente contratto, a valle di apposita riunione di coordinamento che sarà convocata dall'Agenzia delle Entrate, con la partecipazione qualificata anche dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

6. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, della legge n. 136 del 13/8/2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.

Ai sensi del comma 7 dell' Art 3 della legge citata, la Società ha comunicato gli estremi del/i conto/i dedicato/i e dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul/sui predetto/i conto/i.

La Società si impegna a comunicare all'Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

La Società, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge.

Si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all'Agenzia, stante l'obbligo di verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della legge n 136/2010.

La Società si impegna infine ad effettuare i pagamenti destinati ai dipendenti, ai consulenti nonché ai fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati ad immobilizzazioni tecniche tramite il conto corrente dedicato.

Ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6 della legge n. 136/2010, l'Agenzia indica che il **Codice Identificativo Gara (CIG)** è il seguente: **6525811598**.

7. MODALITA' DI FATTURAZIONE

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mensilmente a seguito di presentazione di regolare fattura, che riporti il numero delle ore di servizio svolte nel mese.

La fattura, sulla quale dovrà essere indicato il riferimento al presente affidamento ed il codice CIG, dovrà essere **intestata a: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001.**

La fattura dovrà essere emessa e trasmessa **esclusivamente in forma elettronica** secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del DM n. 55/2013.

Al fine di consentire il corretto recapito della fattura, la medesima dovrà contenere l'indicazione del codice **"E4P4FD"** (corrispondente alla Direzione Regionale della Puglia, struttura competente a liquidare la fattura) in corrispondenza dell'elemento del tracciato 1.1.4 denominato **"Codice Destinatario"**.

8. CONDIZIONI DI PAGAMENTO

L'Agenzia, sulla base della consuntivazione dei servizi/forniture effettivamente prestati, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, **entro 30 (trenta) giorni** dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Società, da effettuarsi a mezzo bonifico bancario sull'Istituto di Credito o su Poste Italiane SpA e sul numero di conto corrente dedicato comunicato dalla Società stessa in conformità alla legge n. 136 del 13 agosto 2010.

La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione della fattura, nonché la corretta spedizione della medesima costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia.

L'Agenzia, in conformità all'art. 25 comma 3 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 c, non può procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il codice CIG.

Qualora siano contestate irregolarità, in relazione alla fornitura o alla fattura, i termini di pagamento decorreranno dall'avvenuta regolarizzazione.

In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all'Agenzia.

9. ATTESTAZIONE DI AVVENUTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'esecuzione delle attività stabilite nel presente contratto deve essere svolta nel rispetto delle pattuizioni contrattuali, delle leggi vigenti e delle buone regole dell'arte. L'esecuzione delle prestazioni contrattuali si svolgerà sotto il controllo del Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 300 del DPR 207/2010, il quale provvederà a:

- fornire indicazioni sull'esatto adempimento delle prestazioni;
- verificare la conformità tra le prestazioni contrattuali e quelle eseguite;
- redigere, al termine delle prestazioni, una "Attestazione di regolare esecuzione, ex art. 325 DPR 207/2010, delle prestazioni". Tale Attestazione, dovrà essere tempestivamente trasmessa, all'Ufficio Risorse Materiali di questa Direzione al fine di consentire il pagamento del corrispettivo dovuto nei termini concordati, fatti salvi gli ulteriori controlli di competenza del Capo Settore Gestione Risorse in qualità di Direttore dell'esecuzione del presente contratto previsti dalla normativa vigente.

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti D. Lgs. 196/2003, l'Agenzia delle Entrate, quale titolare del trattamento dei dati forniti o da fornire, informa che tali dati verranno utilizzati esclusivamente ai fini della stipula e gestione del presente contratto, e che tali dati verranno trattati con sistemi elettronici e manuali e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Con l'accettazione della presente la S.V. esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.

11. RESPONSABILITA'

L'appaltatore sarà responsabile per eventuali danni provocati a cose o persone nell'espletamento del servizio.

12. PENALI

In caso di omissione del servizio con riferimento agli orari indicati, l'Agenzia avrà diritto di applicare una penale di euro 100,00 per ciascuna ora o frazione di ora di mancata prestazione del servizio, a condizione che si verifichino le seguenti condizioni:

- la sospensione sia stata tempestivamente comunicata;
- il servizio venga ripristinato entro un'ora dalla sospensione;
- l'inadempimento non si verifichi al mattino nella fase di apertura, o alla sera in fase di chiusura.

Nel caso venga meno anche una sola delle condizioni suddette, sarà applicata una penale pari ad euro 300,00 per ciascuna ora o frazione di ora.

In caso di applicazione di penali, resta comunque ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno ai sensi dell'art. 1382 del c.c.

13. CAUZIONE DEFINITIVA

La società ha presentare una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. art. 103 Dlgs 50/2016 per un importo di € 15.482,00 – polizza n. 1629/96/149021898, rilasciata in data 09/11/2016 da UnipolSai Assicurazioni, Agenzia di Bari, codice 119, con scadenza il 9 maggio 2018.

La garanzia fideiussoria prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del **80** per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al **20** per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Agenzia ha facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora accerti l'incapacità della Società di svolgere il servizio o una evidente negligenza nell'eseguirlo.

L'Agenzia potrà risolvere il contratto anche se è stato iniziato l'espletamento del servizio. In tal caso spetteranno alla Società unicamente i corrispettivi per la parte del servizio fino ad allora svolto.

L'Agenzia potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 del Codice Civile mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi:

- stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per l'esecuzione del contratto;
 - manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
 - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
 - sospensione del servizio da parte della Società senza giustificato motivo;
 - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
 - mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane Spa così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010;
 - emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi;
 - annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara.
- Con la risoluzione del contratto sorge in capo all'Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno della Società inadempiente. L'affidamento a terzi verrà notificato alla Società per iscritto, anche a mezzo fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi. E' fatta salva, in ogni caso, la richiesta per i maggiori danni subiti dall'Agenzia.

15 - RECESSO

L'Agenzia potrà recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento e senza necessità di motivazione alcuna, mediante semplice comunicazione scritta da inoltrarsi con almeno 30 giorni di anticipo, senza che da ciò – in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c. – possa derivare alcun onere aggiuntivo per l'Agenzia.

È fatto salvo quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data del recesso.

16. SUBAPPALTO

Tenuto conto della peculiarità delle prestazioni richieste, è tassativamente vietato il subappalto. Nel caso di violazione del divieto di subappalto, ferme restando le altre responsabilità di legge, il contratto si intenderà automaticamente risolto con semplice comunicazione scritta dell'Agenzia.

17. CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi del comma 13 dell'art. 106 del D. lgs 50/2016 è ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell'Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a condizione che:

- a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all'Agenzia;
- b) l'Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;
- c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

L'Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare

complessivo pari ad almeno € 10.000,00, l'Agenzia si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Società.

18. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali e le eventuali spese contrattuali. A tal fine la Società dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio d'impresa.

19. FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Bari.

*Firmato digitalmente**
Il Direttore Regionale
Giovanni Achille Sanzò

**un originale è archiviato presso l'Ufficio emittente*

Si accetta la presente proposta contrattuale

per la Società MEAP srl

(sottoscrivere il documento con firma digitale del rappresentante legale o altro soggetto legittimato alla sottoscrizione dei contratti)

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile si dichiara di approvare di accettare espressamente le condizioni contenute nei seguenti articoli: 3) Durata del Contratto ; 4) Oneri a carico dell'appaltatore; 5) Sicurezza sul lavoro; 6) Tracciabilità dei flussi finanziari; 8) Condizioni di pagamento; 9) Attestazione di avvenuta esecuzione delle prestazioni; 10) Trattamento dei dati personali; 11) Responsabilità; 12) Penali; 14) Risoluzione del contratto; 15) Recesso; 16) Subappalto; 17) Cessione del credito; 19) Foro competente.

per la Società MEAP srl

(sottoscrivere il documento con firma digitale del rappresentante legale o altro soggetto legittimato alla sottoscrizione dei contratti)